Startup Turismo ETS- Statuto associativo

Versione conforme al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nella sezione: Altri Enti del Terzo Settore (ETS).

Articolo 1 – Denominazione e sede

È costituita l'Associazione denominata "Startup Turismo ETS", con sede legale nel Comune di Lomazzo (CO), Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo. Con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'Associazione assume la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS). Eventuali sedi operative e uffici secondari potranno essere istituiti o soppressi in qualunque località con deliberazione del Consiglio Direttivo, senza necessità di modifica statutaria.

Articolo 2 – Durata e natura giuridica

L'Associazione ha durata illimitata, non persegue fini di lucro ed opera in conformità ai principi di democraticità, partecipazione e trasparenza, ai sensi del CTS.

Articolo 3 – Scopi e finalità

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante la promozione dell'innovazione, della cultura digitale e della sostenibilità nel settore turistico e culturale. L'Associazione svolge in via principale una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, tra le quali:
-educazione, istruzione e formazione professionale;
-organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
-valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico;
-promozione del turismo sociale e sostenibile;
- diffusione della cultura dell'innovazione e della transizione digitale nei settori turismo e cultura.

In particolare, l'Associazione si propone di:

1.Promuovere la cultura dell'innovazione nel settore turistico, con particolare riferimento alla digitalizzazione, alla sostenibilità, all'adozione di nuove tecnologie e modelli imprenditoriali.

2. Supportare la nascita, crescita e sviluppo delle startup turistiche, anche tramite:

- attività formative,
- attività di mentoring e accompagnamento,
- iniziative di networking e collaborazione tra imprese.

3. Organizzare di attività di formazione, quali:

- corsi, laboratori, workshop, seminari,
- percorsi di educazione all'imprenditorialità e all'innovazione, diffusi anche tramite piattaforme digitali.

4. Realizzare e partecipare ad eventi divulgativi e culturali, come convegni, conferenze, festival, fiere, incontri tematici, finalizzati alla diffusione della cultura del turismo, dell'innovazione e delle tecnologie emergenti.

5. Svolgere attività di ricerca, studio e analisi del settore turistico, con produzione di report, pubblicazioni, osservatori e materiali divulgativi, anche in collaborazione con enti pubblici, università e centri di ricerca.

6. Sviluppare o partecipare in progetti e iniziative di innovazione sociale, che favoriscano:

- miglioramento dell'accessibilità turistica,
- sostenibilità ambientale delle attività turistiche,
- valorizzazione del patrimonio culturale e naturale,
- contaminazione tra imprese innovative, imprese tradizionali e pubblica amministrazione.

7. Promuovere reti, partenariati e collaborazioni tra:

- startup,
- aziende tecnologiche,
- operatori turistici tradizionali,
- enti pubblici,
- università e centri di ricerca,
- investitori e stakeholder del settore.

8. Svolgere attività di sensibilizzazione e advocacy a favore dell'innovazione turistica, anche mediante dialogo con istituzioni pubbliche, associazioni di categoria e organismi nazionali ed europei.

9. Fornire supporto alla competitività delle imprese turistiche, attraverso:

- iniziative di condivisione delle conoscenze,
- programmi di accelerazione,
- strumenti digitali,
- best practice e linee guida,

- attività di open innovation.

10. Educare e formare dei giovani alle professioni del turismo innovativo, alle competenze digitali e alla cultura imprenditoriale.

Articolo 4 – Attività diverse e raccolta fondi

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 6 del CTS anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale , sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Articolo 5 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai fondi derivanti dalle quote associative, da donazioni, sovvenzioni, contributi pubblici o privati, donazioni e lasciti testamentari, da rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni, da avanzi di gestione, proventi da servizi erogati verso terzi, nonché da tutti i beni, mobili ed immobili, acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione attraverso l'esercizio dell'attività nel perseguimento degli scopi istituzionali. I Soci non potranno vantare nessun diritto sul patrimonio sociale, neppure in caso di scioglimento della Associazione.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 6 – Bilancio d'esercizio e bilancio sociale

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei Soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo il bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Nel caso in cui i ricavi, i proventi o le entrate comunque denominate dell'Associazione siano superiori ad 1 milione di Euro, è redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio sociale ed approvato dall'Assemblea nei medesimi termini previsti per il bilancio d'esercizio.

Articolo 7 – Attività strumentali

L'Associazione, al fine di perseguire le proprie finalità istituzionali e sostenere le attività di interesse generale, può costituire o partecipare, anche in misura totalitaria, a società di capitali o altri enti di natura privata, aventi oggetto sociale coerente o strumentale rispetto alle proprie finalità.

I proventi netti derivanti dalle attività della società controllata, dedotti i costi di gestione e gli eventuali accantonamenti obbligatori, sono destinati all'Associazione, che li impiega esclusivamente per il perseguimento delle proprie finalità statutarie.
La costituzione o l'acquisizione di partecipazioni in società di capitali deve essere autorizzata dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, che ne definisce gli indirizzi strategici e verifica la coerenza con gli scopi associativi. L'Associazione garantisce che l'attività delle società controllate non comprometta in alcun modo la natura non lucrativa dell'Ente e che gli eventuali utili non siano distribuiti, ma interamente reinvestiti a sostegno delle proprie finalità istituzionali.

Articolo 8 – Volontariato

L'Associazione si avvale dell'attività prestata in forma volontaria, gratuita e libera dei propri soci. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi altra forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività lavorativa.

L'Associazione provvede ad istituire un apposito registro ove iscrivere i volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività anche occasionale.

L'Associazione potrà avvalersi in caso di particolare necessità, per lo svolgimento di attività di interesse generale, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 9 – Soci

Possono aderire all'Associazione persone fisiche, enti, imprese italiane o straniere che condividono le finalità statutarie.

La qualifica di socio comporta l'obbligo di versare la quota associativa annuale nella misura e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo e di rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda su apposito modulo elettronico presente nel sito dell'Associazione, corredato di tutte le informazioni

obbligatorie. Nel caso di ente giuridico, il richiedente dovrà specificare i dati della persona fisica che rappresenterà l'ente.

Il Segretario Generale vaglierà le richieste ricevute, contatterà il richiedente per verificare la candidatura ed esprimerà parere favorevole o contrario. Nel caso in cui il parere sia contrario, il Segretario è tenuto a sottoporre la richiesta al Consiglio Direttivo, che delibererà con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio potrà confermare il parere negativo del Segretario oppure ammettere il richiedente all'Associazione. L'esito dovrà essere riportato per iscritto su un apposito registro motivando la decisione in caso di rifiuto e dandone motivazione al richiedente entro sessanta giorni. Al Tesoriere spetteranno le attività di registrazione che si concluderanno con la raccolta della quota associativa.

Il socio, che ha provveduto al versamento della quota associativa entro 90 giorni precedenti alla data di convocazione dell'Assemblea, ha diritto di voto in Assemblea.

Ogni socio ha diritto di partecipare alla vita associativa e può richiedere di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta la Tesoriere; il quale provvederà ad evadere la richiesta entro sessanta giorni.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso, esclusione o decadenza automatica.

La decadenza automatica dalla qualità di associato si verifica di diritto qualora l'associato non provveda al pagamento della quota associativa di rinnovo entro sessanta (60) giorni dalla relativa scadenza. Tale decadenza opera automaticamente, senza necessità di alcuna comunicazione preventiva né di deliberazione da parte degli organi dell'Ente, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 117/2017.
L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato nei seguenti casi:
a) grave violazione delle disposizioni statutarie, dei regolamenti o delle deliberazioni degli organi associativi;
b) comportamenti incompatibili con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Ente.
Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato all'associato interessato, il quale ha facoltà, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione, di chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile, come previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 117/2017.

I dati personali dei soci sono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. L'Associazione può utilizzare i nominativi e i loghi dei soci esclusivamente per finalità istituzionali e promozionali, previo consenso espresso all'atto dell'iscrizione.

Articolo 10 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vicepresidente
e) il Segretario Generale;
f) il Tesoriere;
g) Organo di Controllo, anche in forma monocratica, dovessero ricorrere i presupposti dimensionali secondo le norme di legge

Articolo 11 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. È convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e per la programmazione delle attività. La convocazione deve avvenire per iscritto ai soci tramite mail almeno cinque giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora di prima e seconda convocazione o qualora prevista modalità di videoconferenza, la piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
a) nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo;
b) nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea stessa;
c) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea stessa;
d) approva il bilancio consuntivo e quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
f) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:
a) delibera sulle modificazioni dello statuto;
b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Articolo 12 - Modalità deliberative dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Ogni socio con diritto di voto, come riportato nel precedente articolo 9, può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può ricevere un massimo di tre deleghe.

L'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare su modifiche statutarie, fusione, scissione o trasformazione dell'associazione è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulle modifiche statutarie, è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Articolo 13 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea dei Soci tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Nella prima riunione successiva all'elezione, il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno:
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo:
- coordina le attività dell'Associazione;
- attua le deliberazioni Assembleari;
- amministra le risorse;
- individua le attività diverse, secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale;
- delibera sulle ammissioni dei soci, nel caso sia richiesto dal Segretario e ne motiva il rigetto;
- predispone le bozze del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove necessario);
- compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri. È convocato mediante lettera o mail contenente l'ordine del giorno inviata cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.
La riunione del Consiglio direttivo è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente; o in assenza di entrambi dal consigliere più anziano. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso un diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Le riunioni possono svolgersi anche con modalità telematiche, purché sia garantita la partecipazione e l'identificazione dei membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 14 – Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte ai terzi e in giudizio e ne cura l'immagine pubblica e promuove l'attuazione delle finalità statutarie.

Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Può delegare funzioni specifiche al Vicepresidente o ad altri membri del Consiglio Direttivo, con delibera dello stesso Consiglio.

Articolo 15 – Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente e lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni, assumendo i poteri nel caso d'impedimento od assenza del Presidente e gli succede per portarne a termine il mandato in caso di cessazione anticipata dalla carica per morte, dimissioni o altra causa.

Articolo 16 – Segretario Generale e Tesoriere

Il Segretario Generale cura la gestione amministrativa e organizzativa dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni. Il Tesoriere sovrintende alla contabilità, alla tenuta dei registri e alla predisposizione del bilancio di esercizio, che, unitamente alla relazione sulle attività svolte, è approvato dall'Assemblea entro i termini di legge e depositato presso il RUNTS.

Articolo 17 – Gratuità delle cariche e incarichi retribuiti

Le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Eventuali incarichi professionali retribuiti possono essere affidati a soci o terzi, previa deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

Articolo 18 – Organo di controllo

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS.

Laddove ciò sia obbligatorio per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico: in quel caso, l'unico componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2 del Codice Civile.

I componenti degli organi di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro dei verbali dell'organo di controllo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Articolo 19 – Revisione legale

Fermo restando quanto previsto dall'art.18, nei casi previsti dall'art.31 del CTS, l'Associazione:

- potrà incaricare della revisione legale l'Organo di controllo, qualora sia costituito da revisori legali iscritti all'apposito registro;

- ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 20 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS, la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli aventi diritto. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere dell'ufficio di cui all'art. 45 del CTS e salvo diversa indicazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Articolo 21 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nello statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.